



CORTE di GIUSTIZIA EUROPEA

Non costituisce motivo di discriminazione e non contrasta con la normativa comunitaria il fatto che un lavoratore, che ha usufruito di un congedo parentale con contributi ridotti, percepisca una pensione di importo proporzionalmente ridotto.

Lo ha stabilito la [Corte di Giustizia Europea](#), chiamata in causa da una [lavoratrice spagnola](#) che lamentava di aver percepito una pensione di invalidità di importo ridotto in quanto [l'istituto di previdenza spagnolo aveva calcolato la prestazione sulla base dei contributi effettivamente versati dal datore di lavoro](#). Quest'ultimo, in base ai contratti collettivi, aveva versato [contributi ridotti durante il periodo del congedo parentale in quanto la lavoratrice prestava attività part time](#). L'interessata si era appellata alla Corte di Giustizia affermando che questo sistema di calcolo contrastava con due principi affermati dalla normativa comunitaria: che il lavoratore in congedo parentale conserva comunque il diritto a tutti i trattamenti pensionistici e che non deve venire discriminato rispetto agli altri lavoratori per il fatto di avere usufruito del congedo per la cura dei figli. La Corte ha respinto entrambe le eccezioni affermando prima di tutto che il principio di conservazione del diritto alle prestazioni, imposto dalla legge comunitaria, non incide sulla potestà che ogni singolo Stato ha di determinare con proprie leggi le modalità di calcolo della prestazione stessa e quindi di stabilire che i diritti pensionistici vengano acquisiti proporzionalmente alla contribuzione versata ed alla retribuzione percepita. E non viene neanche violato il principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale perchè risponde ad equità che il lavoratore in congedo parentale che svolge attività a tempo parziale acquisisca il diritto alla pensione in relazione all'orario di lavoro effettuato e non come se avesse svolto attività a tempo pieno.

10/9/2009

Fonte: AGI - INPDAP